

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 7

Riunione del 25 ottobre 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Awv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Awv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Awv. G.Roberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

02.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- **BRUSCANTINI CLAUDIA**
- **A.P.V. VALDARNO n.p Presidente p.t.**
- **TIBERIO CASELLI n.q. Presidente p.t.**

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;
- udito l'incolpato presente ed il difensore costituito

osserva

la fattispecie all'esame trae il suo presupposto dal deferimento della procura Federale circa la irregolarità del tesseramento di Bruscantini Claudia presso A.P.V. Valdarno perché perfezionato senza avere riguardo della decisione resa dalla CTA nel procedimento di scioglimento coattivo del vincolo dalla Soc. New Volley , scioglimento adottato per crescita tecnica. Dalle indagini effettuate dalla Procura Federale emergeva altresì una diversa indicazione nominativa dell'atleta, che lasciava ipotizzare una eventuale scappatoia per non incrociare il nominativo dell'atleta con quello che figurava nella decisione resa dalla CTA .

. / .

La documentazione prodotta dalle parti consentiva comunque di confrontare la correttezza del nome di battesimo, la correttezza del codice fiscale, nonché la posizione tesserativa dell'atleta che peraltro venivano evidenziati dalla difesa di qwue4st'ultima sottolineandone la mera materialità dell'errore nel quale si era incorsi nella compilazione del modulo, laddove ogni volontà, o meglio intenzione di alterazione andava disattesa per la impossibilità materiale di poterla realizzare .

In ogni caso è rimasto provato, perché diretta conseguenza dell'esame del referto arbitrale che la Bruscantini aveva partecipato ad una gara di campionato alla medesima inibito, con richiamo al tesseramento disposto dalla CTA , in quanto desumibile dall'esame del referto arbitrale.

Al riguardo si articola in punto di

DIRITTO

Seguendo un ordine meramente logico ritiene la commissione doversi affrontare la questione relativa al tesseramento dell'atleta Bruscantini.

Al riguardo , come attentamente dedotto dalla difesa dell'atleta e del Sodalizio , dovendosi riscontrare identità del nome, identità del numero di tesseramento, identità del codice fiscale e solo incompletezza nel riportare il cognome dell'atleta , laddove comunque la firma ivi apposta in calce è stata riconosciuta dall'atleta, non può che portare alla conclusione del mero errore materiale da parte del compilatore, posto che per la organizzazione del tesseramento medesimo con il n. del tesseramento quel documento non poteva che essere riferito alla Bruscantini Claudia : in ogni caso l'impianto accusatorio prospettato dalla Procura Federale non ha trovato quel compiuto riscontro, in termini di prova certa , l'unico al quale il <<<giudicante deve fare riferimento ed attenersi in sede di deliberazione, quel compiuto riscontro al quale ancorare una volontà colpevole, rilevante sotto il profilo punitivo per violazione dei Regolamenti federali.

In ordine, invece, alla contestazione di avere la Bruscantini Claudia partecipato ad un incontro sportivo ad un campionato diverso da quello per il quale era stato disposto lo scioglimento coattivo del vincolo, deve affermarsi raggiunta la piena prova in quanto riscontrato dall'esame del verbale di gara, confrontato con la decisione assunta dalla CTA.

./. .

La contestazione, per questo capo di incolpazione, correttamente da parte della procura federale, è stata estesa alla Soc. A.P.V. Valdarno, nonché al

suo Presidente, posto che la violazione è riferita per un verso ad un obbligo legato al tesseramento e per l'altro verso risultando i destinatari degli effetti di quell'incontro sportivo nel quale la Bruscantini – atleta di serie B2 - ha svolto la propria attività in un campionato regionale quale quello di serie D, come risulta dal richiamato referto arbitrale: va pur affermato che si è trattato di un unico incontro

P. Q. M
delibera

infliggere All'atleta Bruscantini Claudia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) , al Presidente della Soc. A.P.V. Valdarno - Tiberio Caselli – la sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre) ed € 1.000,00 (mille) di multa per la Soc. A.P.V. Valdarno. mesi tre.

Affisso il 2 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci